

Caso n. 4 del 28.10.2021

Gruppo: Garbelli

Componenti del gruppo: Garbelli Erica, Fossati Irene, Capelli Flavia Maria, Gentile Andrea, Cazzaniga Erika, Brambilla Nicole

Discussione in aula: Sì

Parere sul caso:

a) Tokyo, per aver lasciato che l'impianto di irrigazione cessasse di funzionare, può andare incontro a responsabilità penale ex art. 635 cp, disciplinante il reato di danneggiamento. In particolare, esso al punto 2 stabilisce che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda inservibili le opere destinate all'irrigazione, venga punito con la reclusione. Esso si identifica come un reato a forma libera: la fattispecie è descritta facendo riferimento all'evento. Applicando alla fattispecie del danneggiamento il c. d. moltiplicatore di tipicità previsto dall'art. 40 comma 2 cp, (clausola di equivalenza), Tokyo incorre in responsabilità penale nonostante la sua condotta sia meramente omissiva (Cass. pen. n. 25171/2019). Ciò in quanto ella aveva, essendosi assunta volontariamente il compito di effettuare il controllo dell'impianto, un obbligo giuridico di impedire il deterioramento dell'impianto stesso.

b) A Tokyo, dunque, non verrà inflitta una pena pecuniaria, bensì la pena detentiva della reclusione per un periodo da sei mesi a tre anni. Secondo quanto stabilito dall'art. 53 della legge 689/1981, tuttavia, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente, secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della legge stessa e dall'articolo 135 cp (criterio di ragguglio).

c) La conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato viene disciplinata dall'art. 136 cp, che rimanda alle disposizioni previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 all'art. 101, che ha introdotto l'art. 136 stesso. Tale legge è intervenuta successivamente alla sentenza n. 131 del 21/11/1979, con la quale la Corte Cost. aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella sua precedente formulazione, in quanto prevedeva l'automatica conversione della multa e dell'ammenda in pena detentiva a carico del condannato insolvente. L'istituto odierno permette comunque il rispetto del principio di effettività della pena: la norma prevede, infatti, che le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità si convertano nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi e possano essere convertite, a richiesta della nostra cliente, in lavoro sostitutivo. Il ragguglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.